
Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2019, n. 3

Misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai Comuni pugliesi.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****VISTI**

- l'art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché la disposizione di cui al c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;*
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;*
- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento* - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *“riciclaggio e recupero dei rifiuti”* ed in particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale *“Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”;*
- l'art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *“rifiuti organici”* e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di *compost*, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., così perseguendo il duplice obiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento.

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204 il cui aggiornamento è in corso (*giusta* DGR n. 1482/2018).

VISTA l'Ordinanza n.1/2019 che, prendendo atto dell'indisponibilità di alcuni impianti di compostaggio operanti sul territorio regionale (Aseco e Maia Rigenera) e della conseguente emergenza per la gestione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi, disponeva misure gestionali straordinarie, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nelle Direttive europee. In particolare l'Ordinanza n.1/2019 dispone misure per scongiurare l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, ricorrendo, nelle modalità indicate nel medesimo atto, all'incremento dei conferimenti presso gli impianti di compostaggio Tersan Puglia e Progeva, all'incremento dei conferimenti presso le stazioni di trasferimento Ecodauia e Bioenergy Italia spa (ex Jonica Servizi) al fine di ottimizzare i conferimenti fuori Regione, al conferimento della FORSU presso gli impianti complessi di trattamento meccanico biologico siti nei Comuni di Cavallino, Manduria e Poggiardo per un periodo di una settimana.

VISTA l'Ordinanza n.2/2019 che, prendendo atto delle difficoltà segnalate dalla stazione di trasferimento Ecodauia relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 1/2019 nonché della emergenza segnalata dal Prefetto di Brindisi con nota Prot. n. 30955 del 05.06.2019, ha disposto l'incremento dei tempi massimi di stoccaggio presso la stazione di trasferimento Ecodauia e l'incremento dei conferimenti giornalieri presso la stazione di trasferimento Fer.Metal.Sud.

CONSIDERATO CHE con nota prot. 4493 del 20.06.2019 AGER segnalava l'indisponibilità della stazione di trasferimento Bioenergy Italia spa ad attuare quanto disposto con Ordinanza n. 1/2019 del Presidente della Giunta regionale, nonché la ridotta disponibilità degli impianti di compostaggio extra regionali a ricevere FORSU prodotta dai Comuni pugliesi a causa delle alte percentuali di impurezza in essa contenuta (rif. nota SESA Spa prot. n. 2019CS0001942 del 19.06.2019): AGER rappresentava inoltre la saturazione su scala nazionale del segmento impiantistico del recupero della frazione organica chiedendo l'adozione di un ulteriore strumento ordinatorio ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili.

PRESO ATTO CHE nel corso dell'incontro urgente tenutosi in data 21.06.2019 è emersa la necessità di individuare soluzioni per limitare l'emergenza prevedendo, fino al 31 luglio 2019, l'avvio di alcuni quantitativi di FORSU (rifiuti aventi CER 200108) presso impianti complessi di trattamento meccanico biologico (TMB) operanti sul territorio regionale chiamati ad operare in condizioni di soccorso rispetto alla filiera del compostaggio.

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei TMB in esercizio sul territorio regionale:

Provincia	Impianti di TMB in esercizio	Capacità di trattamento autorizzata (t/a)	
FG	Amiu Puglia spa (Comune di Foggia)	182.500	182.500
BA	Amiu Puglia spa (Comune di Bari)	146.000	317.550
	Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl (Comune di Conversano)	171.550	
TA	CISA spa(Comune di Massafra)	110.000	197.000
	Manduriambiente spa (Comune di Manduria)	87.000	
LE	Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl (Comune di Poggiardo)	171.600	474.020
	Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl (Comune di Ugento)	131.040	
	Ambiente e sviluppo scarl (Comune di Cavallino)	171.380	

Il ricorso ai conferimenti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio (che riguarderebbe prevalentemente la FORSU prodotta nella Provincia di Brindisi) avverrà nell'ambito delle capacità di trattamento autorizzate e limitatamente ai quantitativi di FORSU che non trovano collocazione sul mercato della filiera del compostaggio regionale ed extra regionale. AGER dovrà provvedere a destinare tale FORSU presso i TMB che sono destinatari della frazione indifferenziata prodotta dai medesimi Comuni. Inoltre AGER dovrà verificare, con cadenza quindicinale, ed attraverso specifiche indagini di mercato la disponibilità su scala regionale e nazionale del segmento impiantistico del recupero della frazione organica al fine di limitare il più possibile l'avvio a trattamento e smaltimento della FORSU.

Tale ipotesi gestionale prevede la deroga a quanto previsto nei rispettivi titoli autorizzativi dei TMB per consentire l'accettazione e il trattamento di limitati quantitativi di rifiuti aventi CER 200108 prodotti dai Comuni pugliesi, ferme restando le capacità di trattamento autorizzate.

PRESO ATTO CHE ARPA Puglia nel corso del medesimo incontro del 21.06.2019 ha concordato sul fatto che tale ipotesi rappresenti la soluzione al momento ambientalmente più sostenibile, nelle more dell'individuazione di altre soluzioni tecniche per le quali sono stati già programmati appositi tavoli tecnici, ed ha espresso quindi parere favorevole ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che:

- AGER comunichi puntualmente i flussi di FORSU avviati ai TMB al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti e consentire eventuali controlli;
- il trasporto dei rifiuti avvenga in mezzi coperti e a tenuta;
- sia garantito il coordinamento dei flussi al fine di evitare che il maggior numero di veicoli in ingresso agli impianti TMB crei file al cancello e disturbi alla viabilità ordinaria;
- l'area di ricezione presso gli impianti di destinazione sia chiusa e con aspirazione e trattamento dell'aria;
- la FORSU sia avviata a trattamento con immediatezza.

RILEVATA la necessità di individuare soluzione idonee a superare le criticità emerse nella gestione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTO l'art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*", che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni delle Direttive europee, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità, imprevedibilità e di urgenza per adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia Approvato con LR n. 7 del 12.05.2007 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 43 "Giunta regionale" comma 4 "*Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente*".

Tutto quanto premesso, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Ad AGER, fino al 31.07.2019,
 - di disciplinare i flussi di FORSU prodotti dai Comuni pugliesi che non trovano collocazione sul mercato della filiera del compostaggio regionale ed extra regionale, verso gli impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio sul territorio regionale, destinando tale frazione presso i TMB che sono destinatari della frazione indifferenziata prodotta dai medesimi Comuni e
 - di comunicare puntualmente i flussi di FORSU avviati ai TMB anche ad ARPA, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti e consentire eventuali controlli;
 - di trasmettere, alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e Sezione ciclo rifiuti e bonifiche, con cadenza quindicinale, gli esiti di specifiche indagini di mercato atte a verificare la disponibilità su scala nazionale e regionale nel segmento impiantistico del recupero della frazione organica ed il conseguente eventuale deficit impiantistico.
2. Ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico destinatari delle disposizioni di AGER di accettare, fino al 31.07.2019, i quantitativi di FORSU (CER 200108) dalla stessa AGER definiti, derogando a quanto previsto nei rispettivi titoli autorizzativi per consentire l'accettazione e il trattamento di rifiuti aventi CER 200108 e prodotti dai Comuni pugliesi, ferme restando le capacità di trattamento autorizzate. La speciale gestione dovrà avvenire garantendo che:
 - il trasporto dei rifiuti avvenga in mezzi coperti e a tenuta;
 - sia garantito il coordinamento dei flussi al fine di evitare che il maggior numero di veicoli in ingresso agli impianti TMB crei file al cancello e disturbi alla viabilità ordinaria;
 - l'area di ricezione presso gli impianti di destinazione sia chiusa e con aspirazione e trattamento dell'aria;
 - la FORSU sia avviata a trattamento con immediatezza.
3. Ad ARPA Puglia di provvedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite.
4. Ai Comuni del territorio regione, per il tramite dell'ANCI, di non sospendere le raccolte differenziate e attuare ogni utile iniziativa al fine di migliorare la qualità della FORSU raccolta in modo differenziato.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Si notifica il presente provvedimento a:

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; ANCI Puglia, Città metropolitana di Bari; Provincia di Taranto, Provincia di Foggia, Provincia BAT, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, ARPA Puglia – Direzione scientifica, ARPA Puglia – DAP BA, ARPA Puglia – DAP BAT, ARPA Puglia – DAP TA, ARPA Puglia – DAP BR, ARPA Puglia – DAP LE, ARPA Puglia – DAP FG, ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, CISA, Ambiente e sviluppo, Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 e Manduriambiente, Progetto Ambiente Bacino Lecce 3, AMIU Puglia (impianto di Bari e Foggia), ASL BA, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL BAT e ASL TA Dipartimento di Prevenzione; Comuni di Conversano, Bari, Foggia, Massafra, Cavallino, Manduria, Poggiardo, Ugento, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia; Prefetto di BAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero delle attività produttive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Vicepresidente della Giunta della Regione Puglia

Antonio Nunziante